

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2243 del 15/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2480 del 17/05/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43, richiesta dalla società Zarri S.r.l. per l'attività di progettazione e produzione di articoli in acciaio e metallo piegati o filettati.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2318 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2480 del 17/05/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43, richiesta dalla società Zarri S.r.l. per l'attività di progettazione e produzione di articoli in acciaio e metallo piegati o filettati.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2480 del 17/05/2017, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 31907 del 08/06/2017 e con scadenza di validità in data 07/06/2032 alla società Zarri S.r.l. (C.F. 00167380385 e P.IVA 00707081204), per area di gestione dell'attività di progettazione e produzione di articoli in acciaio e metallo piegati o filettati svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Suap Reno Galliera/Comune di Castello d'Argile};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castello d'Argile};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 19/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/235116 del 30/12/2024 (**pratica Sinadoc 1274/2025**) dal legale procuratore della società Zarri S.r.l. (C.F. 00167380385 e P.IVA 00707081204), con sede legale in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di progettazione e produzione di articoli in acciaio e metallo piegati o filettati svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Suap Reno Galliera/Comune di Castello d'Argile};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castello d'Argile};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifiche al sistema fognario separato adibito alla raccolta delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate a seguito di opere di ampliamento e ristrutturazione edilizia dello stabilimento, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2025/0002373 del 08/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Suap dell'Unione Reno Galliera, Comune di Castello d'Argile, Gestore Servizio Idrico Integrato- società Hera S.p.a. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE SAC con nota PG/2025/0038485 del 27/02/2025 comunicava al SUAP e al Gestore Servizio Idrico Integrato- società Hera S.p.a. la necessità di acquisire i pareri di competenza al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice acustica (PG/2025/0055488 del 24/03/2025);
- Parere per la matrice scarico in pubblica fognatura del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/0055240 del 24/03/2025);
- Parere per le matrici scarico in pubblica fognatura e acustica del Suap dell'Unione Reno Galliera (PG/2025/0060764 del 31/03/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 150,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Zarri S.r.l. per l'esercizio dell'attività di progettazione e produzione di articoli in acciaio e metallo piegati o filettati svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-2480 del 17/05/2017**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Zarri S.r.l. (C.F. 00167380385 e P.IVA 00707081204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 07/06/2032**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	SUAP/Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e C Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento”* di competenza del SUAP dell'Unione Reno Galliera/Comune di Castello d'Argile con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Castello d'Argile con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP dell'Unione Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castello d'Argile e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2017-2480, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
 8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
 9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.
 10. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento società Zarri S.r.l.

Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006

1. Classificazione degli scarichi in pubblica fognatura di Via del Vasaio (affidente al depuratore comunale di via Primaria)

Scarico denominato S1 classificato dal Suap dell'Unione Reno Galliera (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento" costituito dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività e scarico denominato S4 classificato dal Suap dell'Unione Reno Galliera (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) "scarico di acque reflue domestiche" costituito dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in rete fognaria separata pubblica adibita alla raccolta e all'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento:

- scarichi denominati S2, S3 e S5 di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Suap dell'Unione Reno Galliera, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 25230/25 del 24/03/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 22146 del 28/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2025 al PG/2025/0060764). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" non datata (agli atti di ARPAE in data 30/12/2024 al PG/2024/235116).
 - "Planimetria scarichi" datata 18/11/2024 (agli atti di ARPAE in data 30/12/2024 al PG/2024/235116).

Pratica Sinadoc n. 1274/2025

Documento redatto in data 14/04/2025

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 22146

Pratica 44920/73205/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Zarri S.R.L. con sede in Castello d'Argile (BO) Via Provinciale Nord n. 43 - P.I. 00707081204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/12/2024, Prot. n. 73205, dalla Sig.ra Zarri Franca - C.F. ZRRFNC51C66A392G in qualità di legale rappresentante della ditta **Zarri S.R.L.** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via Provinciale Nord n. 43 - P.I. 00707081204 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via Provinciale Nord n. 43 ove viene esercitata l'attività di produzione viti e tiranti in acciaio;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 08/06/2017 prot. n. 31907 con scadenza di validità al 07/06/2032;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Castello d'Argile** prot n. 567 del 21/01/2025 (Prot. SUAP n. 3360 del 21/01/2025), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" è stato attivato il Servizio Tecnico di **Hera S.P.A** che con nota prot n. 25230 del 24/03/2025 (Prot. SUAP n. 20964 del 24/03/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica favorevole condizionata, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 55488 del 24/03/2025 (Prot. SUAP n. 21219 del 25/03/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 28/03/2025

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Gestione del Territorio

Prot. n. 0000567/2025 del 21/01/2025

Rif.to SUAP: Pratica n. 44920/73205/2024

Rif.to ARPAE: Pratica Sinadoc 1274/2025

Spett.le

SUAP dell'Unione Reno Galliera

(Rif. Prat. SUAP n. 44920/73205/2024)

PEC: unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: **ISTANZA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA NON SOSTANZIALE IMPATTO ACUSTICO.** Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via Provinciale Nord, 43 – **Rilascio parere di competenza urbanistico edilizio.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istanza avanzata dal SUAP dell'Unione Reno – Galliera, assunta agli atti con protocollo n. 11817/2024 del 31/12/2024 ed avente come oggetto: "ISTANZA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA NON SOSTANZIALE IMPATTO ACUSTICO. Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via Provinciale Nord, 43";

Vista la comunicazione pervenuta da parte di ARPAE e acquisita agli atti con prot. n. 147/2025 del 08/01/2025;

Visto il PSC del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 4 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il vigente RUE del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 5 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011) e ss. mm. e ii.;

Vista la documentazione allegata alla richiesta in oggetto;

Considerato che trattasi di attività ubicata in ambito produttivo comunale esistente (parte ASP_B2.3 e parte ASP_B1 (ex zone D1)) (art. 26 RUE) in parte assoggettato a Piano Particolareggiato convenzionato;

Verificata la conformità dell'insediamento allo strumento urbanistico vigente;

Dato atto che non sussistono motivazioni ostative;

Visto l'art. 107 del vigente "T.U.EE.LL." (D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 20/2024 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

RILASCIA

parere favorevole per quanto di competenza ai fini urbanistici ed edilizi:

Il presente parere è vincolato alla veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO**
Ing. Marco Pesare

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005

Istruttoria: Arch. Elisabetta Bragalli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTELLO D'ARGILE
UNIONE RENO GALLIERA SUAP
Via dell'Artigiano n. 4/4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
unione@pec.renogalliera.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 24 marzo 2025
Prot. n. 0025230/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 9/2025 Richiesta di parere Prot. 110994 del 30/12/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 44920/73205/2024.

▪ Ragione sociale ditta	ZARRI SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PROVINCIALE NORD, 43 - CASTELLO D'ARGILE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche
▪ Portata massima autorizzata	600 m3/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Desoliatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTELLO D'ARGILE-NUOVO, VIA PRIMARIA VENEZZANO CASTELLO D'ARGILE

OGGETTO D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Zarri S.r.l., sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43.
Pratica SUAP 44920/73205/2024
SINADOC n° 1274/2025

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dal Sig. BONVICINI GIUSEPPE c.f. BNVGPP58L07C185I in qualità di professionista incaricato dalla Ditta richiedente **ZARRI S.R.L.** con stabilimento in Castello D'Argile (BO), Via Provinciale Nord, 43 esercente l'attività di **PRODUZIONE VITI E TIRANTI DI ACCIAIO** ; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

La Zarri S.R.L. è un'azienda di produzione metalmeccanica nel settore degli articoli ottenuti dal filo

metallico in diversi tipi di acciaio. I principali prodotti, piegati e filettati, sono cavallotti, tiranti a singolo e doppio filetto, ganci, occhielli, perni filettati, fascette stringitubo, sagomati vari. I Clienti sono individuabili fra le aziende costruttrici di macchine e impianti.

Ogni anno vengono trasformate 1350 Mg di acciaio. Le principali lavorazioni consistono nel taglio, filettatura, rullatura e piegatura.

Tutte le operazioni avvengono a freddo e non sono realizzate operazioni di fusione.

La ditta dichiara di non fare uso di sostanze pericolose.

La presente istanza di modifica sostanziale di AUA avviene a seguito della variazione del numero degli scarichi in pubblica fognatura derivanti dalla realizzazione delle seguenti opere:

-Realizzazione di un ampliamento nella zona Nord-Est del complesso industriale dotata di servizi igienici e docce con relative reti fognarie di acque bianche e nere;

-Ristrutturazione edilizia parziale dello stabilimento (nuovi piazzali e modifica di piazzali esistenti) con conseguente variazione del tracciato delle reti fognarie bianche e nere;

In conseguenza di tali variazioni vengono individuati due scarichi di acque nere nella pubblica fognatura di via del Vasaio IDSAP 1104385 gestita dalla Scrivente Società e di seguito descritti:

S1 – Esistente - Unione di Acque Reflue Domestiche e meteoriche di dilavamento. Confluiscono in S1:

-Acque reflue domestiche di servizi igienici previamente trattate in fosse Imhoff, della mensa, e della cucina; tale ultimo flusso con preventivo passaggio in degrassatore;

-Acque originate da gocciolamenti nelle caditoie interne all'edificio autorimessa per mezzi aziendali;

-Acque meteoriche caditoia nel piazzale tra l'autorimessa e zona di stoccaggio degli oli vergini, usati e delle emulsioni. a valle di tale caditoia è presente un desoliatore.

Lo stoccaggio dei prodotti sopracitati è realizzato su area coperta dagli agenti atmosferici e su bacini di contenimento.

Su S1, prima della confluenza nella pubblica fognatura, è presente una vasca Imhoff e un pozzetto di campionamento;

S4 – Nuovo - Scarico di Acque Reflue Domestiche derivante da servizi igienici trattate in fosse Imhoff. Tale nuovo scarico è dimensionato per un numero di (AE) Abitanti Equivalenti pari a 10.

Sono presenti linee fognarie nere in disuso frutto delle prime realizzazioni interne che ipotizzavano uno sviluppo della rete fognaria pubblica su via Provinciale Nord.

Le acque meteoriche derivano da coperti e superfici ove non avvengono operazioni di stoccaggio di rifiuti o altre lavorazioni dalle quali possa derivare contaminazione.

Gli scarichi S2 e S3 recapitano sulla pubblica fognatura bianca non gestita dalla Scrivente Società e quindi in corso idrico superficiale.

Gli scarichi S1 e S4 recapitano al depuratore di acque reflue urbane "Mascarino Nuovo" in via Primaria IDSAP 1047426 gestito dalla Scrivente Società.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione

acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-Così come prescritto nei precedenti pareri Hera spa (PA&S 107/2015 Prot. 76371 del 30/06/2015) la realizzazione sullo scarico S1 di un dispositivo di intercettazione prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o sversamenti accidentali. Di tale dispositivo dovrà essere presentata documentazione fotografica corredata di elaborato indicante la sua collocazione;

-I bacini di contenimento devono rispettare le normative di settore in riferimento alla tipologia di prodotto stoccato e al volume da trattenere.

-Le linee fognarie interne dichiarate "non utilizzate" presenti in aree di potenziale rischio dovranno essere dotate di sistemi di chiusura in grado di impedire l'eventuale immissione di scarichi indesiderati;

- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;

-innesto di tali tubazioni;

-sifone tipo Firenze;

-valvola di non ritorno / intercettazione;

- 3) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;

-il prelievo delle acque per caduta;

-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

- 4) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

- 5) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

- 6) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del fornitore/costruttore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore;

- 7) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

- 8) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 9) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- 10) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**

La documentazione riguardante la valvola di intercettazione dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31/12/2025, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

- 11) Si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti,

non è in gestione alla scrivente Società; tuttavia, nel presente documento si esprime un “parere di congruenza tecnica” in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.

12) **Congruenza tecnica**

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

a) vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque bianche (scarico S2,S3):

o la miscela delle:

- acque reflue di seconda pioggia;

- acque reflue di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di transito;

b) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

c) lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali).

13) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;

- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;

- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli



Sinadoc n. 1274/2025

San Giorgio di Piano, 18/03/2025

Comune di Castello D'Argile

Pec: comune.castellodargile@pec.renogalliera.it

SUAP RENO GALLIERA

unione@pec.renogalliera.it

**AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA**

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Giuseppe Di Franco / Siro Albertini

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta **Zarri Srl**, via Provinciale Nord 43 a Castello D'Argile (BO) -
Attivazione del 08/01/2025 per matrice acustica relativamente a Modifica sostanziale
AUA DET-AMB-2017-2480 del 17/05/2017 - trasmissione contributo per nulla-osta
acustico.
Rif.to **SUAP. Pratica n. 44920/73205/2024 del 30/12/2024** (agli atti Arpae PG/235116 del
30/12/2024 e PG/0002348 del 08/01/2025).

Vista l'istanza di modifica sostanziale all'atto vigente di AUA DET-AMB-2017-2480 del 17/05/2017, presentata da Sig.ra Franca Zarri in qualità di Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa "ZARRI Srl", per Modifica sostanziale degli scarichi idrici e nulla osta acustico presentato per l'attività di produzione articoli in acciaio, svolta nel fabbricato identificato al Foglio 13 Mappale 136 sub 15, si rileva quanto segue.

L'azienda "ZARRI s.r.l." produce viti e tiranti in acciaio ottenuti dal filo metallico con tecnologia di deformazione a freddo.

Le principali lavorazioni interne sono taglio del materiale con troncatrici automatiche/semiautomatiche ed eventuale successivo smusso, filettatura per rullatura, piegatura del tondino nello spazio nelle tre dimensioni con presse e/o piegatrici CNC sia in automatico che in manuale/semiautomatico, assemblaggio, inscatolamento, immagazzinamento e spedizione.

Rispetto alla situazione previgente autorizzata, sono state eseguite opere di ampliamento e ristrutturazione edilizia parziale, che hanno comportato alcune modifiche dell'impianto fognario, in particolare ai punti di scarico "S3-S4-S5".

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Nella modulistica AUA presentata, l'azienda dichiara che l'attività è svolta da 36 addetti dichiarati per **8 ore/giorno, esclusivamente nel periodo di riferimento diurno.**

La relazione di impatto acustico VPIA presentata del **24/09/2021**, redatta da TCA¹, si riferisce alla richiesta di ampliamento per ottimizzare le zone operative e considera pertanto le **sorgenti sonore interne** derivanti dall'insediamento del **nuovo impianto di magazzino e macchinari** da installare, come quelli già presenti nel magazzino esistente (nel 2021).

Per tale valutazione sono stati utilizzati dal TCA i dati forniti dall'azienda:

- **magazzino automatico per pallet con transelevatore e baie per deposito e prelievo pallet;**

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Prospero D'Ambra iscritto al n° 10177 dell'elenco Enteca.

- tramogge di scarico prodotti metallici da confezionare negli imballi di cartone;
- carrelli elevatori;
- graffettatrice ad aria compressa per la chiusura dei lembi delle scatole di cartone.

L'insediamento in esame si trova ubicato nella zona industriale del Comune di Castello d'Argile, viene dichiarato dal TCA in "**Classe V² – Aree prevalentemente industriali**" ed è confinante con la Strada Provinciale Nord.

Il complesso produttivo è costituito da fabbricati produttivi collegati fra loro e dall'esistente magazzino, oltre a palazzina uffici e piazzali, uno dei quali molto esteso, è destinato alle operazioni di **carico/scarico** dei materiali e prodotti.

Nella VPIA presentata il TCA dichiara che all'insediamento si accedeva solo dalla Strada Provinciale; l'azienda ha inteso procedere alla **modifica della viabilità interna** per cui gli ingressi e le uscite degli automezzi, a seguito dell'ampliamento, avverranno da via del Vasaio, mentre l'accesso dalla S.P. rimane consentito ai soli mezzi privati dei dipendenti e visitatori.

Il TCA dichiara che all'esterno del Magazzino sul lato Est e Nord, **non saranno installati impianti tecnologici, e non sono previsti gruppi di refrigerazione e condizionamento; non sono previste modifiche strutturali agli altri capannoni e fabbricati esistenti, diversi dall'ampliamento Magazzino.**

Nella VPIA presentata la situazione esistente *ante operam* si riferisce alle lavorazioni svolte (nel 2021) all'interno del magazzino antecedente l'ampliamento di progetto che consiste nel prolungamento verso nord di tale fabbricato, con altri locali e l'installazione di un nuovo "magazzino automatico per pallet", uguale all'esistente già installato, per cui le lavorazioni svolte nel nuovo magazzino saranno identiche a quelle svolte nella porzione esistente.

L'orario di lavoro si svolge esclusivamente in un unico turno giornaliero, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, compreso nel periodo di riferimento **diurno** (6,00 – 22,00).

Non è prevista alcuna modifica dell'attività produttiva e agli impianti; le variazioni riguarderanno solo l'installazione di un nuovo "magazzino automatico per pallet" uguale all'esistente con l'inserimento di ulteriori due tramogge, a servizio della pesa per il confezionamento, posta nel nuovo locale.

Secondo quanto riportato dal TCA, come unica **sorgente esterna** vi è la **modifica dell'attività di carico/scarico dei prodotti che avverrà sotto tettoia e conseguentemente, la viabilità interna.**

Relativamente al **traffico indotto** il TCA dichiara che **con il nuovo accesso su via del vasaio, non vi sarà alcun aumento di traffico lungo la direttrice della strada provinciale Nord.**

Il TCA dichiara inoltre che **non vi sono ricettori che possono essere interessati in qualche modo dalla rumorosità prodotta dalle attività della ditta ZARRI Srl, per cui non è stato necessario utilizzare formule particolari desunte dalla fisica acustica né software dedicati.**

Il **clima acustico** nell'area circostante l'insediamento, in area industriale non caratterizzata dalla presenza di infrastrutture significative (autostrade, ferrovie, aeroporti) è presente la Strada Provinciale Nord, interessata in modo continuo da un consistente traffico veicolare (per tutto il periodo di osservazione diurno) di attraversamento e per l'accesso ai numerosi insediamenti industriali.

A puro titolo informativo il TCA riporta che durante il periodo di osservazione nel quale sono state eseguite le misurazioni (al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30) è stato conteggiato visivamente più volte il numero degli automezzi transitanti nei due sensi di marcia, risultando in media:

- n. 12 ÷ 18 automezzi leggeri/minuto;
- n. 7 ÷ 12 automezzi pesanti/minuto.

Per definire il clima acustico presente (*ante operam*), prima della realizzazione dell'ampliamento del fabbricato e l'installazione del nuovo magazzino automatico, il TCA ha eseguito un monitoraggio strumentale.

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

Le misurazioni sono state effettuate nelle postazioni (1 ÷ 8) in periodo di riferimento diurno; il campionamento è stato eseguito il **10.09.2021 (Venerdì)** dalle ore 09:00 alle ore 12:00, e il **15.09.2021 (Mercoledì)** dalle ore 14:30 alle ore 16:30 con un rilevamento continuo di almeno 5 minuti - 10 minuti **per ogni postazione e comunque fino alla stabilizzazione della misura** ($\pm 0,5$ dBA), con il microfono orientato verso la fonte di maggior disturbo.

La **stima previsionale** del livello di rumore nel *post operam* è stata effettuata sulla base del rumore rilevato e sui Livelli di emissione forniti dalla committenza riguardo agli impianti ed attrezzature che verranno installati all'interno del nuovo magazzino.

Le situazioni di maggior disagio acustico sono di durata molto limitata nel turno di lavoro: circa 10/15 minuti per operazione per un massimo di 5/6 volte al giorno. **Il TCA dichiara di non aver tenuto conto della rumorosità prodotta nell'area di carico e scarico del piazzale in quanto poco rilevanti ai fini del calcolo dell'impatto sul periodo diurno (5/10 automezzi/giorno con prevalenza di furgoni a autocarri leggeri).**

I livelli di rumore ottenuti risultano di molto inferiori a quelli previsti dalla zonizzazione acustica nella quale si trova ubicato lo stabilimento. Infatti i rilievi fonometrici confermano che la rumorosità prodotta non incide significativamente nel rumore ambientale in corrispondenza dei confini dello stabilimento, ovvero in corrispondenza dei ricettori esterni (altri stabilimenti), e non determinano alcun aumento della rumorosità ambientale presente nel sito e nel suo contorno.

La fase di cantiere viene ritenuta dal TCA, per la tipologia dei lavori da eseguire, non acusticamente critica, per cui non prevede necessario presentare richiesta di deroga al Comune.

Sulla base della previsione acustica effettuata il TCA ritiene che non siano necessari sistemi di mitigazione, tuttavia ad opere ultimate verranno ripetuti i rilievi fonometrici nelle stesse postazioni, al fine verificare il rispetto delle previsioni.

Ciò premesso,

- Considerato che la VPIA presentata riporta la data di redazione del 24 settembre 2021;
- Preso atto della dichiarazione che i pannelli sandwich, con i quali sono costruite le pareti che non presentano aperture con infissi in vetro (esterna del Magazzino lato Est e quella interna fra il locale Magazzino e magazzino automatico con il transelevatore) e Potere fonoisolante $R_w = 29$ dB(A) fornito dal costruttore, **abbattono il rumore prodotto dalle tramogge (quale sorgente sonora maggiormente impattante) a tal punto che la rumorosità ambientale non varia con il loro funzionamento;** il TCA riteneva pertanto che non si sarebbe verificato alcun superamento del valore limite di emissione ed immissione previsto per la classe V [60 dB(A) in periodo diurno] al confine di proprietà, di conseguenza non sono necessari interventi per il rispetto dei limiti vigenti;

Alla luce delle suddette valutazioni l'istruttoria acustica relativa all'ampliamento del fabbricato per l'inserimento di nuovo magazzino automatico è da ritenersi **favorevole, a condizione che:**

- 1 *Entro 60 gg dal rilascio della modifica di AUA (con ultimazione dell'intervento di ampliamento in esame) e ad attività a pieno regime dovrà essere presentata (ad Arpae e al Comune di Castello D'Argile) una relazione di **collaudo acustico post operam** redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto, con tutte le sorgenti attive contemporaneamente, presso i quattro lati del confine aziendale, in periodo di riferimento diurno;*
- 2 *qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge.*

e con le seguenti **prescrizioni**:

- 3 *Gli automezzi pesanti potranno entrare/uscire dall'insediamento nel solo periodo di riferimento **diurno considerato (6:00-22:00)**; le attività di carico/scarico dei mezzi e la movimentazione della merce avverranno, in tutti i casi, con il **motore dell'automezzo spento**;*
- 4 *siano adottate **modalità tecnico/gestionali** tali da garantire, in fase di esercizio, la compatibilità acustica degli impianti nel tempo, rispetto al contesto territoriale circostante;*
- 5 *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- 6 *qualsiasi **modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore** descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- 7 *qualsiasi **variazione del territorio circostante che comporti la presenza di ricettori abitativi futuri**, sottoposti agli effetti sonori dell'azienda, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli³ e dal TCA Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

³ TDP iscritto all'albo.

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Zarri S.r.l.
Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 24/09/2021 presentata dalla società Zarri S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 43.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/0055488 del 24/03/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Suap dell'Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 22146 del 28/03/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Suap dell'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/0055488 del 24/03/2025, con nulla osta acustico Prot. n. 22146 del 28/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2025 al PG/2025/0060764). Tali pareri/nulla osta sono riportati come parti integranti dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 24/09/2021 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Zarri S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE in data 30/12/2024 al PG/2024/235116).

Pratica Sinadoc n. 1274/2025

Documento redatto in data 14/04/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.